

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1501-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ACHILLI)

Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA ed il Regno hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 9 luglio 1987

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Presupposto del Protocollo di cui il disegno di legge propone la ratifica è l'accordo fra gli Stati membri della CECA e il Regno hascemita di Giordania, firmato il 18 gennaio 1977 a Bruxelles.

Per conseguenza, questo Protocollo concerne l'adeguamento della normativa riguardante gli atti internazionali stipulati tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i Paesi

terzi, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità.

Poichè, dunque, si tratta di una sorta di atto dovuto, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea a voler autorizzare la ratifica di tale Protocollo.

ACHILLI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

29 marzo 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA ed il Regno hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 9 luglio 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.